

Ordinanza sulle foreste (OFo)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 30 novembre 1992¹ sulle foreste è modificata come segue:

Art. 8, rimando tra parentesi sotto la rubrica

(art. 7 cpv. 1)

Art. 8a (nuovo) Zone con area forestale in crescita

(art. 7 cpv. 2 lett. a)

Dopo aver consultato l'Ufficio federale, i Cantoni designano le zone con area forestale in crescita. La delimitazione di tali zone si basa sui rilevamenti effettuati dalla Confederazione e dai Cantoni, si attiene in linea di principio alle unità topografiche e tiene conto dell'insediamento e dell'utilizzazione.

Art. 9, rubrica e cpv. 1

Riguardo a terre coltivate e a zone di pregio ecologico o paesistico particolare

(art. 7 cpv. 2 lett. b)

¹ Si può rinunciare al compenso in natura in particolare nel caso delle superfici per l'avvicendamento delle colture.

Art. 9bis (nuovo) Rinuncia al rimboschimento compensativo

(art. 7 cpv. 3 lett. b)

In caso di progetti volti a garantire la protezione contro le piene e di rivitalizzazione delle acque è possibile rinunciare al rimboschimento compensativo, in particolare per le aree che non possono più essere ricoperte dal bosco.

Art. 10

Abrogato

¹ RS 921.01

Art. 11 cpv. 1

¹ Su notificazione dell'autorità forestale cantonale competente, nel registro fondiario va iscritto l'obbligo di realizzare:

- a. un compenso in natura o provvedimenti a favore della protezione della natura e del paesaggio;
- b. un rimboschimento compensativo a posteriori in caso di cambiamenti dell'utilizzazione ai sensi dell'articolo 7 capoverso 4 LFo.

Sezione 2: Accertamento del carattere forestale*Art. 12 Rubrica e rimando tra parentesi*

Decisione d'accertamento
del carattere forestale

(art. 10 cpv. 1)

Art. 12a (nuovo) Aree con un margine statico della foresta al di fuori delle zone edificabili

(art. 10 cpv. 2 lett. b)

Il Cantone determina nel piano direttore cantonale le zone nelle quali intende impedire l'avanzamento della foresta.

II

La presente modifica entra in vigore il

... In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova